



PROPOSTA DI LEGGE N. 314/10^A DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI
FRANCO SERGIO E ARTURO BOVA RECANTE:

“Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari – Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3.”

RELATORE: FRANCO SERGIO

Il Dirigente
F.to Maurizio PRIOLO

Il Presidente
F.to Franco SERGIO

Proposta di legge n. 314/10[^] di iniziativa del Consiglieri regionali F. Sergio e A. Bova recante:

“Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari – Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3.” - RELATORE: FRANCO SERGIO

RELAZIONE DESCRITTIVA

Nel corso di questi primi due anni di legislatura è emersa l'esigenza di intensificare il rapporto dialettico tra le Commissioni consiliari e i dipartimenti regionali. Infatti, non di rado i dipartimenti regionali invitati a partecipare alle sedute prendono raramente parte alle sedute consiliari. A tal fine, la norma serve a regolamentare, in maniera equilibrata, questa situazione, infatti, si stabilisce che il dirigente deve essere convocato con tre giorni di anticipo, si stabilisce anche che il dirigente può partecipare o non partecipare, se non partecipa deve darne giustificazione. Se non partecipa senza dare alcuna giustificazione, questa sua non partecipazione deve essere valutata.

Pertanto, al fine di disciplinare la partecipazione dei Dirigenti ai lavori delle Commissioni consiliari, alla legge regionale, 3 febbraio 2012, n. 3 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) dopo l'articolo 7 si inserisce l'art. 7 bis il quale prevede che i dirigenti regionali, quando convocati, hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, al fine di offrire supporto agli organismi consiliari nella trattazione dei provvedimenti, esprimendo, anche contestualmente allo svolgimento dei lavori, eventuali pareri tecnici recanti le indicazioni idonee a superare le eventuali criticità in essi ravvisate, al fine di consentire alle Commissioni di determinarsi nel merito. Si sottolinea che la partecipazione dei dirigenti dei dipartimenti deve tradursi in un vero e proprio supporto fattivo agli organismi consiliari, utile a fornire le soluzioni più adeguate ai problemi tecnici che nel corso dell'esame dei provvedimenti dovessero emergere.

L'effettiva partecipazione ai lavori delle Commissioni consiliari del dirigente regionale, regolarmente convocato è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione di cui all'articolo 11 della l.r. n. 3/2012. A tal fine le segreterie delle Commissioni comunicano la partecipazione dei dirigenti convocati all'organismo regionale indipendente di valutazione e la mancata partecipazione in assenza di giustificazione anche ad una sola seduta di Commissione comporta l'inserimento della segnalazione nel fascicolo personale.

Alla luce di quanto premesso, la seguente proposta rientra nell'ambito dell'azione di modernizzazione e responsabilizzazione delle strutture burocratiche regionali.

Il testo di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1, novellando la l.r. 3/2012 con l'inserimento dell'articolo 7-bis, introduce l'obbligo di partecipazione dei dirigenti ai lavori delle Commissioni consiliari. L'articolo 2 contiene la clausola di neutralità finanziaria e l'art. 3 la norma di chiusura che ne disciplina l'entrata in vigore.

Proposta di legge n. 314/10[^] di iniziativa del Consiglieri regionali F. Sergio e A. Bova recante:

“Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari – Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3.” - RELATORE: FRANCO SERGIO

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione illustrativa del testo che disciplina le conseguenze per i dirigenti convocati che non partecipano, ingiustificatamente, ai lavori delle Commissioni consiliari, il cui obbligo non sorge in virtù di quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge ma in forza di quanto previsto dalle norme statutarie e regolamentari già vigenti.

Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO FINANZIARIA

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo proposta di legge: “Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari – Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3.”

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario. Infatti, l'obbligo di partecipazione alle sedute delle Commissioni da parte dei titolari degli uffici amministrativi della Regione non è introdotto nell'ordinamento regionale dalla disposizione di cui all'art. 1 ma vige in virtù di quanto previsto dall'articolo 31, comma 1 lettera c) dello Statuto laddove “*le Commissioni possono: Richiedere ... l'intervento dei titolari degli uffici dell'amministrazione regionale, degli enti e delle aziende da essa dipendenti*” e dall'articolo 88, comma 1 lettera c) del Regolamento interno del Consiglio regionale in cui si dispone che la Commissioni... “*convocano, previa comunicazione al Presidente della Giunta ..., i titolari degli uffici dell'amministrazione regionale...*”. Pertanto, alla luce di quanto esposto si ribadisce l'irrelevanza finanziaria della disposizione in questione, in quanto la stessa si limita a disciplinare le conseguenze per i dirigenti che, ai sensi delle disposizioni statutarie e regolamentari precitate, hanno l'obbligo di partecipare, se convocati ai lavori delle Commissioni consiliari

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia C/I	Carattere Temporale A/P	Importo
1	Non comporta spese in quanto novella la l.r. 3/2012 con disposizioni di carattere ordinamentale. Si specifica che il predetto obbligo, per come disposto dall'articolo 31, comma 1 lettera c) dello Statuto, è già in capo alla Regione	//	//	//

Proposta di legge n. 314/10^ di iniziativa del Consiglieri regionali F. Sergio e A. Bova recante:

“Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari – Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3.” - RELATORE: FRANCO SERGIO

2	Reca la clausola di neutralità finanziaria	//	//	//
3	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 – Copertura finanziaria

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
//	//	//	//
Totale	//	//	//

”

Proposta di legge n. 314/10^ di iniziativa del Consiglieri regionali F. Sergio e A. Bova recante:

“Disposizioni in materia di partecipazione dei dirigenti regionali ai lavori delle commissioni consiliari – Modifiche alla legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3.” - RELATORE: FRANCO SERGIO

Art. 1

(Inserimento art. 7 bis alla l.r. 3/2012)

1. Nella legge regionale 3 febbraio 2012, n. 3 (Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell'ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150) dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis

(Partecipazione dei dirigenti ai lavori degli organismi legislativi del Consiglio regionale)

1. I dirigenti regionali, quando convocati, hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari, al fine di offrire supporto agli organismi consiliari nella trattazione dei provvedimenti, esprimendo, anche contestualmente allo svolgimento dei lavori, eventuali pareri tecnici recanti le indicazioni idonee a superare le eventuali criticità in essi ravvisate, al fine di consentire alle commissioni di determinarsi nel merito.

2. L'effettiva e puntuale partecipazione ai lavori delle commissioni consiliari del dirigente regionale, regolarmente convocato con tre giorni di anticipo, è oggetto di specifica valutazione dell'organismo regionale indipendente di valutazione di cui all'articolo 11.

3. A tal fine, le segreterie delle commissioni comunicano la partecipazione dei dirigenti convocati all'organismo regionale indipendente di valutazione di cui all'articolo 11. La mancata partecipazione, in assenza di giustificazione, anche a una sola seduta di commissione, comporta l'inserimento della segnalazione nel fascicolo personale.”

Art. 2

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.